



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA

Area dei Rapporti Istituzionali e con il Territorio

Catania, 9.11.2012

Prot. n. 104676

*N.B. Nella risposta
vanno citati il numero
di protocollo della presente
e l'Area di provenienza*

All. 1

Ai Direttori di Dipartimento

Ai Presidenti delle Strutture didattiche speciali

e p.c. Al Direttore responsabile del Bollettino d'Ateneo

Al Direttore generale

Oggetto: Servizio civile.

Con riferimento al progetto per il Servizio civile nazionale presentato per l'anno 2013 da parte del Consiglio Regionale Siciliano dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti, si trasmette copia del protocollo d'intesa per l'attribuzione dei crediti formativi universitari, debitamente sottoscritto dalle parti in data 26.10.2012.

L'occasione è gradita per porgere distinti saluti.

Il dirigente
(avv. Rosanna Branciforte)

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra

L'Università degli Studi di Catania, con sede in Catania, codice fiscale C.F.02772010878, d'ora in poi denominata "Università", nella persona del Magnifico Rettore Prof. Antonino Recca, domiciliato per la carica presso la sede legale dell'Università degli Studi di Catania, P.zza Università n. 2,

e

la OdSCV Consiglio Regionale Siciliano dell'Unione Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti ONLUS, Cod. Fisc. 8009710874, in seguito denominata Consiglio Regionale, in persona del suo rappresentante legale Avv. Giuseppe Castronovo, domiciliato per la carica presso la sede di Catania, in via Carmelo Abate, 5 in Catania

PREMESSO

- Che con legge 6 marzo 2001, n. 64, sono state dettate disposizioni relative alla istituzione del Servizio Civile Nazionale Volontario;
- che il Servizio Civile Nazionale Volontario è finalizzato fra l'altro a favorire la realizzazione dei principi costituzionali di solidarietà sociale ed a promuovere la solidarietà e la cooperazione, a livello nazionale ed internazionale, con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla persona, alla educazione ed alla pace fra i popoli;
- che al Servizio Civile Nazionale Volontario sono ammessi a partecipare, su base volontaria, per un periodo della durata di dodici mesi, cittadini italiani che ne fanno richiesta e che alla data di scadenza del bando abbiano compiuto il diciottesimo anno di età e non superato il ventottesimo;
- che ai sensi dell'art. 10, comma 3, della citata legge 64/2001, "le Università degli studi possono riconoscere crediti formativi, ai fini del conseguimento di titoli di studio da esse rilasciati, per attività formative prestate nel corso del servizio civile o militare di leva rilevanti per il curriculum degli studi";
- che il servizio civile ha una durata di un anno per un impegno di 1400 ore complessive e comprende un corso di formazione obbligatorio di almeno 80 ore, 30 delle quali con contenuti di carattere generale e le restanti con contenuti specifici e tecnici;

- che il decreto del Ministro dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270 "Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509" e, in particolare, l'art. 10, comma 5, rispettivamente alla *lett a)* e alla *lett d)*, prevede che, oltre alle attività formative qualificanti, i corsi di studio prevedano "attività formative autonomamente scelte dallo studente purché coerenti con il progetto formativo" e "attività formative ... volte ad acquisire ... abilità ... comunque utili per l'inserimento nel mondo del lavoro, nonché attività formative volte ad agevolare le scelte professionali, mediante la conoscenza diretta del settore lavorativo cui il titolo di studio può dare accesso ...";
- che con nota MIUR 9 luglio 2004, prot. n. 2626, sono state fornite alle Università, sulla base di un parere espresso dal CUN nella sessione del 26/27 maggio 2004, alcune indicazioni sui criteri che possono essere utilizzati per il riconoscimento del servizio civile

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

Le premesse che precedono costituiscono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

Art.2

Tra l'Università e l'OdSCV Consiglio Regionale è sancita una cooperazione finalizzata all'attribuzione di crediti formativi universitari agli studenti dell'Università che espletino il servizio civile in progetti promossi dalla stessa OdSCV e preventivamente sottoposti al parere dell'Università, secondo le modalità stabilite nell'articolo 3.

Art. 3

La OdSCV si impegna a presentare all'Università i propri progetti al fine di avere un parere preventivo in merito alla possibile attribuzione di crediti agli studenti che vi partecipino. L'Università si impegna a comunicare tale parere entro quaranta giorni dal ricevimento della richiesta.

L'Università, sentite le proprie strutture didattiche, preciserà quali progetti e quali attività nell'ambito degli stessi potranno dar luogo ad attribuzione di crediti, il numero di crediti e i corsi di studio nell'ambito dei quali i crediti stessi potranno essere attribuiti.

In generale, potrà essere prevista l'attribuzione di non più di 9 crediti da imputare alle attività formative autonomamente scelte dallo studente di cui alla *lett a)* dell'art. 10, comma 5, del DM

270/2004 quando le attività previste dal progetto siano ritenute coerenti con il progetto formativo del corso di studio.

L'attribuzione di ulteriori crediti, fino ad un massimo di 9, da imputare alle altre attività formative di cui alla *lett d)* dell'art. 10, comma 5, del DM 270/2004, potrà essere prevista solo quando le attività svolte nel servizio civile siano giudicate attinenti agli obiettivi formativi del corso di studio.

Art. 4

L'attribuzione dei crediti avverrà con le modalità previste dal Regolamento Didattico di Ateneo e dal regolamento del corso di studio.

In particolare, lo studente di uno dei corsi di studio che, ai sensi del precedente art. 3, si siano espressi favorevolmente sulla possibilità di attribuzione di crediti ai partecipanti ad un particolare progetto, qualora intenda espletare il servizio civile nell'ambito di quel progetto ed avere l'attribuzione dei crediti previsti, dovrà farne preventiva richiesta al Consiglio di corso di studio.

In caso di accoglimento della richiesta, al termine del periodo di espletamento del servizio lo studente dovrà presentare una relazione finale dettagliata sul percorso formativo seguito, certificata dall'OdSCV. L'attribuzione dei crediti e dell'eventuale voto avverrà, sulla base della relazione, con le modalità previste dal regolamento del corso di studio.

I crediti potranno essere attribuiti, con le stesse modalità, anche a coloro che si iscrivano ad uno dei corsi di studio di cui sopra in data successiva a quella di svolgimento del servizio civile. A tale scopo lo studente presenterà apposita richiesta al Consiglio di corso di studio, allegando una relazione finale dettagliata sul percorso formativo seguito, certificata dall'OdSCV.

Art. 5

La presente Convenzione non comporta alcun onere per l'Università.

Art. 6

La presente Convenzione ha la durata di anni 1 e non può considerarsi tacitamente rinnovata.

Data _____

Università degli Studi di Catania
Il Rettore

Prof. Antonino Recca

Il Pro Rettore
Prof. M. La Cimarosa

Il rappresentante legale dell'OdSCV
Consiglio Regionale Siciliano dell'Unione
Italiana dei Ciechi e degli Ipovedenti

Avv. Giuseppe Castronovo

17.11.2012